

**Ente acque della Sardegna**

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

**Amministratore unico**

**Oggetto: revoca delibera A.U. n° 8 del 6/3/2014 avente ad oggetto "Attribuzioni temporanee funzioni dirigenziali, ex art.28 l.r. n°31/1998 come modificato dall'art. 4 l.r. n°16/2011, alla dott.ssa Maria Valeria Pinna (categoria D 4)-Servizio Affari Generali".**

L'anno 2014, il giorno 20, del mese di maggio, nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l'Amministratore unico Dott. Davide Galantuomo, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 26 del 15 febbraio 2014 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 dell'11 febbraio 2014;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm., che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO il nuovo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 19 del 10.02.2014;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5 del 21 febbraio 2014 concernente "Approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016" approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 8/8 del 27 febbraio 2014;

VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

**PREMESSO**


- che con note n. 1045 del 23.1.2009 e n. 13379 del 21.9.2009 l'Ente ha trasmesso la Deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione, adottata il 9.1.2009, avente ad oggetto, tra l'altro, la richiesta di indizione di un corso/concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale nell'organico dell'Ente per 11 unità;

- che con delibera n. 37/16 del 6.9.2011, la Giunta regionale ha dettato direttive di ordine finanziario affinché i relativi oneri risultassero coerenti con gli obiettivi di riduzione della spesa corrente degli apparati burocratico-amministrativi e dei dirigenti, imposto dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nel Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

- che alla data del 20 febbraio 2012 l'organico parziale della dotazione dirigenziale era di 5 unità sulle 16 previste;

- che, effettuate le verifiche del rispetto dei criteri stabiliti dalla Deliberazione G.R. appena richiamata e stante la disponibilità finanziaria, l'Ente ha ritenuto di poter provvedere al conferimento delle funzioni dirigenziali temporanee relative al Servizio Affari Generali (il cui incarico risultava vacante dal 1° gennaio di quello stesso anno) esercitando la facoltà ammessa dall'art. 28 della L.R. 31/1998;

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
Dott. Davide Galantuomo



- che, alla luce di quanto appena esposto, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998 come modificato dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 16/2011, con delibera del Commissario Straordinario dell'Ente n. 19 del 20 febbraio 2012, è stato conferito alla dott.ssa Maria Valeria Pinna, funzionario di categoria D in possesso dei requisiti necessari, l'incarico temporaneo di direzione del Servizio Affari Generali, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;
- che, con Delibera del Commissario Straordinario n. 53 del 28 agosto 2013 (parzialmente rettificata con Delibera del medesimo Commissario Straordinario n. 67 del 14.11.2013), sempre ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998, come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 16/2011, è stata confermata e comunque disposta l'attribuzione delle funzioni temporanee di direzione del Servizio Affari Generali al funzionario dott.ssa Maria Valeria Pinna fino alla data del 19 febbraio 2014;
- che il predetto incarico sarebbe dunque andato a scadere il 19 febbraio 2014;

#### CONSIDERATO

- che, nonostante la nota prot. n. 19728 del 31.7.2013, a firma dell'Assessore regionale Affari Generali e Personale, con la quale era stato dettato un indirizzo interpretativo e applicativo della L.R. n. 16/2011 di modifica dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998, persistevano comunque forti dubbi interpretativi oltre che, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale, le notorie ed imprescindibili esigenze di funzionalità di tutti gli Enti regionali e, in particolar modo, di questo Ente;
- che, in considerazione di tali perplessità interpretative e delle persistenti problematiche di organizzazione e funzionamento della struttura dell'Ente, le cui vacanze in organico nella qualifica dirigenziale non avrebbero consentito il regolare e corretto svolgimento delle funzioni in relazione alle articolazioni strutturali presenti, è stato richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (che tutela l'Ente con patrocinio facoltativo) un parere *pro veritate* in merito alla interpretazione dell'art. 28, comma 4 bis, della L.R. n. 31/1998 e alla perdurante possibilità di attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi della citata disposizione;
- che con parere pervenuto in data 3 febbraio 2014 (prot. dell'Ente n. 1640), l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, sulla base di un'articolata argomentazione (che prendeva in considerazione anche i principi stabiliti nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 212 del 30.7.2012), ha concluso col ritenere che l'interpretazione sistematica della norma introdotta nel corpo della L.R. n. 31/1998 doveva essere quella di una norma di organizzazione a regime che disciplinava, in via generale, il potere di conferimento, anche oltre il termine del 28 agosto 2013, di incarichi dirigenziali della durata massima di due anni, al solo fine di supplire a situazioni di vacanza temporanea di figure dirigenziali, nel rispetto dell'efficienza e della continuità organizzativa, e comunque nelle more dell'espletamento dei pubblici concorsi, sostanzialmente ammettendo la possibilità di dare continuità al servizio in argomento;
- che alla luce di tutto ciò e, dunque, in applicazione di un sistema provvisorio di copertura delle posizioni dirigenziali che comunque non prescindeva dallo svolgimento di un concorso pubblico (così come evidenziato dalla Corte costituzionale, pronuncia n. 212/2012 sopra citata), con Delibera dell'Amministratore Unico n. 2 del 20 febbraio 2014, ritenuta l'utilità per l'Ente di attribuire il nuovo incarico sino alla prossima scadenza degli incarichi in essere presso le altre articolazioni dell'Ente (e dunque fino al 31.10.2014), si è disposta l'attivazione della procedura di attribuzione delle funzioni temporanee ex art. 28 della L.R. n. 31/1998 in relazione al Servizio Affari Generali;
- che, all'esito della predetta procedura, in virtù dell'ampia argomentazione sopra richiamata, con Delibera n. 8 del 6 marzo 2014, l'Amministratore unico dell'Ente ha deliberato l'attribuzione delle funzioni temporanee di direzione del Servizio Affari Generali al funzionario dott.ssa Maria Valeria Pinna sino alla data del 31.10.2014;

#### RITENUTO

- che, in considerazione del persistere della problematica di cui trattasi anche per altre posizioni di funzionari cui erano state attribuite funzioni dirigenziali temporanee di prossima scadenza, nonché col perdurare dei dubbi e delle difficoltà interpretative nell'ambito degli organi politici e amministrativi di tutti gli Enti regionali, con nota n. 5851 del 10.4.2014, per ulteriore scrupolo l'Ente ha domandato

  
**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
 Dott. Davide Gianfranco

n° 16 del 20 MAG 2014

chiarimenti all'Assessorato regionale Affari Generali, Personale e Riforma, al fine di verificare l'attuale orientamento dell'Amministrazione centrale, anche a seguito del recente avvicendamento degli organi politici regionali, nell'ottica dell'attuazione di un'uniformità di condotta non più prescindibile;

-che, con nota prot. n. 11530/III.5.4 del 30.4.2014, a firma del Direttore Generale dell'Assessorato regionale Affari Generali, Personale e Riforma, la Regione, confermando almeno in parte la precedente interpretazione contenuta nell'atto di indirizzo sopra citato, ha chiarito una volta per tutte che *"anche a voler considerare tutt'ora applicabile, ritenendolo a regime, il comma 4 bis aggiunto nell'art. 28 della L.R. n. 31/1998 dall'art. 4, comma 5 della L.R. n. 16/2011, allo stato attuale non sarebbe comunque possibile procedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari di categoria D"*, precisando ulteriormente che *"poiché sono ormai trascorsi i due anni previsti dalla norma, al momento mancano i presupposti per attribuire incarichi dirigenziali ai funzionari"*;

- che, in dipendenza di tale chiaro indirizzo applicativo, come espressamente rinnovato dall'Amministrazione regionale, la disciplina applicata ai sensi del comma 4 bis dell'art. 28 della L.R. n. 31/1998 non può non tenere conto del presupposto di natura temporale come specificato dal competente organo regionale nella nota sopra riportata;

- che, per tale ragione, questo Ente, sia pure nelle more di un ulteriore approfondimento (anche a livello di amministrazione centrale) della materia afferente all'affidamento degli incarichi a funzionari di cat. D, ritiene di non poter più procrastinare l'attribuzione delle funzioni temporanee di direzione del Servizio Affari Generali al funzionario dott.ssa Maria Valeria Pinna, dovendo dunque adottare un provvedimento di revoca della delibera dell'Amministratore unico n. 8 del 6 marzo 2014 con la quale dette funzioni erano state attribuite fino alla data del 31.10.2014;

-che per tutti i motivi di cui in premessa

#### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, la revoca, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, della delibera dell'Amministratore Unico n° 8 del 6.3.2014.

La presente deliberazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L'Amministratore Unico  
Dott. Davide Galantuomo



Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.  
ing. Franco Ollargiu

